

## **A volte ritornano (i decreti legislativi precostituzionali, fondativi dell'autonomia valdostana)\***

MATTEO COSULICH\*\*

---

**Nota a Corte costituzionale**, sentenza n. 225 del 29 ottobre 2019.

Disponibile all'indirizzo: <http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0225s-19.html>

---

### **Sommario**

1. Uno tira l'altro: una catena di vizi di legittimità costituzionale. – 2. Una questione bagatellare? – 3. L'autogoverno valdostano. – 4. Il fondamento prestatutario dell'autonomia valdostana.

**Data della pubblicazione sul sito:** 15 giugno 2020

### **Suggerimento di citazione**

M. COSULICH, *A volte ritornano (i decreti legislativi precostituzionali, fondativi dell'autonomia valdostana)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

---

\* Contributo in corso di pubblicazione in *Le Regioni*

\*\* Professore Associato Confermato di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Trento. Indirizzo mail: [matteo.cosulich@unitn.it](mailto:matteo.cosulich@unitn.it).

### 1. Uno tira l'altro: una catena di vizi di legittimità costituzionale.

L'atto che origina il conflitto intersoggettivo sollevato dalla Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* nei confronti dello Stato e definito dalla sent. n. 225 del 2019, vale a dire il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 «Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale», corrisponde a un rivolo della c.d. riforma Madia<sup>1</sup> della pubblica amministrazione; risalendone il flusso, si incontra dapprima il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219<sup>2</sup>, quindi la legge 7 agosto 2015, n. 124<sup>3</sup>. Il d.m. 16 febbraio 2018 è stato infatti adottato sulla base dell'art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, la cui rubrica è, non a caso, identica al titolo del d.m.<sup>4</sup>; a sua volta, il d.lgs. n. 219 è il risultato dell'esercizio della delega legislativa disciplinata dall'art. 10 l. n. 124 del 2015.

Il processo riformatore, avviato dalla l. n. 124 oramai un lustro fa, si caratterizza per la scarsa considerazione riservata alle Regioni, che dà luogo a una catena di vizi di legittimità costituzionale, rilevati dalla Corte costituzionale: la sent. n. 261 del 2017 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 4 d.lgs. n. 219 «nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”<sup>5</sup>, anziché previa intesa con detta Conferenza». Sul punto, il legislatore delegato è dunque incorso nello stesso errore già commesso dal legislatore delegante, laddove la l. n. 124 del 2015 prevedeva anch'essa, anziché l'intesa in Conferenza Stato-Regioni o in Conferenza unificata<sup>6</sup>, il solo parere di quest'ultima; errore rilevato dalla Corte costituzionale che nella sent. n. 251 del 2016 dichiara costituzionalmente illegittima tale previsione, richiedendo appunto l'intesa, peraltro con riferimento a

---

<sup>1</sup> Dal cognome dell'eponima promotrice della riforma, Marianna Madia, preposta al Ministero della Semplificazione e della Pubblica amministrazione sia nel governo Renzi (2014-2016) sia nel governo Gentiloni (2016-2018).

<sup>2</sup> Intitolato «Attuazione della delega di cui all'art. 10 l. n. 124 del 2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

<sup>3</sup> Intitolata «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

<sup>4</sup> L'unica differenza consiste nell'uso del numero plurale nel d.lgs. («razionalizzazioni») anziché del grammaticalmente più corretto numero singolare («razionalizzazione»), successivamente impiegato dal d.m.

<sup>5</sup> D'ora in poi Conferenza Stato-Regioni.

<sup>6</sup> Vale a dire la Conferenza formata sia dai componenti la Conferenza Stato-Regioni sia dai membri della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

deleghe legislative differenti rispetto a quella disposta dall'art. 10 della l. 124. Della panoplia di deleghe legislative contenute nella l. n. 124 del 2015 solo alcune erano state infatti impugnate in via principale dalla Regione Veneto nel *Ricorso* depositato il 19 ottobre 2015<sup>7</sup>, all'origine del giudizio definito dalla sent. n. 251; soltanto su tali deleghe si esprime il giudice delle leggi, conformemente al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato<sup>8</sup>. La delega di cui all'art. 10 l. n. 124 era stata comunque già esercitata, acquisendo il parere della Conferenza, come risulta dalla premessa al d.lgs. n. 219 del 2016 («sentita la Conferenza unificata in data 29 settembre 2016»).

Se si assume come angolo visuale il d.lgs. n. 219 del 2016 e si osserva quest'ultimo, nonché il flusso della riforma Madia che lo precede, la scarsa considerazione che lo Stato riserva alle Regioni si esprime dunque tecnicamente nella previsione legislativa di una modalità fiacca (troppo fiacca per la Corte costituzionale) di leale collaborazione, vale a dire il mero parere della Conferenza, pur in presenza di «concorrenza di competenze» statali e regionali<sup>9</sup>. Se invece si guarda il flusso riformatore a valle del d.lgs. n. 219 del 2016, anche alla luce della sent. n. 225 che qui si commenta, il rivolo corrispondente al d.m. 16 febbraio 2018 risulta irrispettoso dell'autonomia regionale in quanto pretende di disciplinare un oggetto del tutto sottratto alla competenza statale; anzi, a ben vedere, come si chiarirà nel prosieguo, un oggetto semplicemente inesistente, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Aosta, soppressa nel lontano 1946. D'altra parte, lo stesso procedimento di formazione del d.m. in discorso non brilla per attenzione alle istanze regionali: l'intesa con la Conferenza, richiesta dalla sent. n. 261 del 2017, non viene raggiunta, come risulta dalla premessa del d.m. che registra «la mancata intesa sancita nella riunione dell'11 gennaio 2018»; ma, grazie al richiamo all'art. 3, co. 3 d.lgs. n. 281 del 1997<sup>10</sup>, il d.m. prosegue il suo

---

<sup>7</sup> Se ne veda la sintesi al punto 1. *in fatto* della sent. n. 251 del 2016.

<sup>8</sup> Potrebbe rammentarsi in proposito l'istituto dell'illegittimità costituzionale consequenziale *ex art.* 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, peraltro ignorato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 251, come d'altra parte in non pochi altri giudizi.

<sup>9</sup> A. AMBROSI, «*Concorrenza di competenze*» e *intervento delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto legislativo*, in questa *Rivista* 2017, 525.

<sup>10</sup> Secondo cui «quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata». L'intesa in questione rientra quindi nel novero di quelle «deboli», analogamente all'intesa richiesta dalla sent. n. 251 del 2016 (così E. BALBONI, *Sulla riorganizzazione della p.A. la Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni... e «l'intendenza seguirà»*, in *Quaderni costituzionali* 2017, 124).

*iter* e viene così adottato, motivandone la necessità «in modo assolutamente apodittico ed assertivo»<sup>11</sup>.

## 2. Una questione bagatellare?

Peraltro la Corte costituzionale tralascia i possibili vizi procedurali ora richiamati, su cui la Regione ricorrente costruiva il secondo motivo di ricorso, che viene infatti assorbito nella sent. n. 225 (punto 10. *in diritto*). Al riguardo può osservarsi che se invece il giudice delle leggi si fosse incamminato sulla via tracciata – sebbene a «scopo meramente tuzioristico»<sup>12</sup> – nel secondo motivo di ricorso, essa avrebbe potuto condurre all’annullamento generale del d.m.<sup>13</sup>, anche al di là della richiesta di annullarlo *in parte qua* (vale a dire limitatamente «alle parti espressamente riferite alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni<sup>14</sup> - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*») avanzata dalla Regione ricorrente<sup>15</sup>. La Corte avrebbe così giudicato sulla base di una differente

---

<sup>11</sup> *Ricorso* della Regione Valle d’Aosta/*Vallée d’Aoste*, depositato il 15 maggio 2018 (vedi *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> Serie speciale, 13 giugno 2018, n. 24, 12) giudicato appunto dalla sent. n. 225 del 2019. Si rammenti al riguardo «l’enfasi che la giurisprudenza ha posto sulla necessità che, in difetto di intesa o di accordo, lo Stato motivi in modo adeguato l’opzione dell’intervento unilaterale» (F. CORTESE, *Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue «magnifiche sorti e progressive»: una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio*, in questa *Rivista* 2017, 129). Nel caso di specie, può dubitarsi che nell’adozione del d.m. 16 febbraio 2018 sia riscontrabile «lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo» (Corte cost., sent. n. 27 del 2004, punto 2. *in diritto*), previsto in caso di mancata intesa «debole». In particolare, la sent. n. 261 del 2017 richiede che l’intesa per l’adozione del d.m. ex art. 3 d.lgs. n. 219 del 2016 sia «contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento» delle Regioni (punto 12.1.1. *in diritto*). Si noti come si sia ipotizzato che all’intesa richiesta dalla sent. n. 261 del 2017 andasse attribuita «una lettura forte» – vale a dire tale per cui «il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, in quanto sarebbe richiesta una paritaria codeterminazione del provvedimento in discussione» – almeno con riferimento alle Regioni speciali e, nell’ambito di queste ultime, anzitutto alla Valle d’Aosta (S. BARTOLE, *Intrecci di competenze, legislazione statale e ruolo della Conferenza Stato-Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale* 2017, 2804-2805).

<sup>12</sup> *Ricorso* della Regione Valle d’Aosta, cit., 10.

<sup>13</sup> Vedi A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, 5 ed., Torino, Giappichelli, 2014, 320.

<sup>14</sup> D’ora in poi Camera valdostana.

<sup>15</sup> La sentenza che qui si commenta, accogliendo il primo motivo di ricorso e assorbendo il secondo, costituisce un esempio di riduzione «degli effetti demolitori della decisione di annullamento. Può accadere che una pronuncia di annullamento basata sull’accoglimento

graduazione dei motivi di ricorso rispetto a quella prospettata dalla Regione valdostana, sulla base della «priorità logica del vizio di leale collaborazione (in quanto vizio procedurale)»<sup>16</sup>.

L'*iter* argomentativo della sent. n. 225 si basa invece sul primo motivo di ricorso, radicandosi nelle indubbie peculiarità valdostane. Il che emerge sin dall'avvio del ragionamento della Corte, laddove, al punto 5. *in diritto*, si afferma che la mancata impugnazione del d.lgs. n. 219 del 2016 da parte della Valle d'Aosta non determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto «l'atto censurato non è immediatamente riproduttivo dell'atto legislativo» che non riguarda la Camera valdostana, cui fa «esplicito riferimento» il solo d.m. 16 febbraio 2018. Se si volesse mettere per iscritto quanto sul punto è forse rimasto nella penna del giudice costituzionale, potrebbe osservarsi che il perimetro di applicazione del d.lgs. n. 219 del 2016 non include la Camera valdostana non tanto in forza della consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, rintracciabile all'art. 22 legge n. 124 del 2015<sup>17</sup> e implicitamente riferibile al d.lgs. n. 219 che da quest'ultima discende, quanto piuttosto dalla considerazione che la Camera valdostana non appartiene alla categoria delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura<sup>18</sup> disciplinate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 come novellata dapprima dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successivamente dal d.lgs. n. 219 del 2016.

Non inganni l'assonanza tra la denominazione degli «enti pubblici dotati di autonomia funzionale», disciplinati dall'ora richiamata legislazione statale, e quella dell'«ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia funzionale e statutaria» istituito dalla legge regionale valdostana 20 maggio 2002, n. 7, vale a dire la Camera valdostana delle imprese e delle professioni. È ben vero che quest'ultima, secondo l'ora menzionata l.reg. V.d'A., «esercita in Valle d'Aosta le funzioni (...) spettanti nel restante territorio nazionale alle Camere di commercio» (art. 1). Ma ciò non significa affatto che la Camera valdostana rientri nel novero delle «Camere di commercio»<sup>19</sup>; e dunque non implica che la struttura della Camera valdostana possa essere disciplinata da atti statali che si riferiscono alle

---

di uno solo dei motivi di illegittimità ipotizzati (...) (cui si annette un valore assorbente) produca un effetto più limitato» (G. PELAGATTI, *Giudizio di costituzionalità e assorbimento dei motivi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, 46).

<sup>16</sup> Così A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, 5 ed., Milano, Giuffrè, 2008, 361 che peraltro reputa tale orientamento «discutibile».

<sup>17</sup> L'articolo, rubricato «Clausola di salvaguardia», dispone che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

<sup>18</sup> D'ora in poi Camere di commercio.

<sup>19</sup> Vedi *amplius infra* par. 4.

Camere di commercio, vale a dire, più specificamente, dal d.lgs. 219 del 2016 e dal d.m. 16 febbraio 2018<sup>20</sup>.

Così impostati i termini del problema, esso appare assai meno marginale di quanto poteva sembrare di primo acchito, in base alla mera lettura del d.m. 16 febbraio 2018. Può in proposito rilevarsi come soltanto alcune disposizioni del d.m. si riferiscano alla Camera valdostana, incidendo su suoi profili non esattamente cruciali: così da un lato le si vieta di istituire aziende speciali, mentre dall'altro se ne determina la dotazione organica, ponendo una serie di limitazioni in materia di personale connesse a tale determinazione<sup>21</sup>. Il che probabilmente può spiegare come mai il processo costituzionale in discorso rappresenti un raro caso di mancata costituzione in giudizio, nei conflitti intersoggettivi instaurati da una Regione, dello Stato<sup>22</sup> (e, per esso, del Presidente del Consiglio dei ministri), forse persuaso di trovarsi di fronte a una bagatella.

Ma quello intersoggettivo, prima di essere un conflitto sull'atto invasivo della competenza, è un conflitto su quest'ultima, come ci rammenta la successione delle previsioni contenute all'art. 38 l. n. 87 del 1953, applicabile ai conflitti fra Stato e Regioni in forza del richiamo operato poco oltre dall'art. 40: dapprima la Corte costituzionale dichiara la competenza, quindi, se del caso, annulla l'atto «viziato da incompetenza». Al riguardo, potrebbe osservarsi che se la Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* avesse mirato primariamente all'annullamento *in parte qua*

---

<sup>20</sup> Quanto alle funzioni della Camera valdostana, ci si potrebbe interrogare sull'applicabilità alla stessa delle disposizioni del d.lgs. n. 219 del 2016 che novellano la l. n. 580 del 1993, con particolare riguardo al suo art. 2, rubricato «Compiti e funzioni» (delle Camere di commercio). La risposta positiva o negativa al quesito dipende dalla natura – rispettivamente mobile o recettizia – del rinvio, appena citato qui sopra nel testo, operato dall'art. 1 l.reg. V.d'A. n. 7 del 2002 alle funzioni spettanti nel resto d'Italia alle Camere di commercio; rinvio che pare avere natura mobile alla luce della lettera dell'art. 2 l.reg. V.d'A. n. 7 del 2002, laddove richiama le «attribuzioni spettanti alle Camere di commercio, ai sensi della l. n. 580 del 1993, e successive modificazioni» (corsivo di chi qui scrive). Fermo restando che il legislatore regionale potrebbe disciplinare diversamente le funzioni della Camera valdostana.

<sup>21</sup> Le prescrizioni del d.m. «direttamente applicabili alla Camera valdostana» sono dettagliatamente riportate nel *Ricorso* della Regione Valle d'Aosta, cit., 8.

<sup>22</sup> Vedi il punto 4. *in diritto* della sent. n. 225 del 2019. Si noti come nell'ultimo quinquennio (2016-2020), tranne i casi di estinzione del processo, lo Stato si sia sempre costituito nei conflitti di attribuzione sollevati nei suoi confronti, ad eccezione dei giudizi nei quali le ragioni statali si prestavano ad essere rappresentate dalla parte contrapposta alla Regione (così la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna nella sent. n. 43 del 2019 e l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna nella sent. n. 259 del 2019).

del d.m., lo avrebbe probabilmente impugnato dinanzi al giudice amministrativo<sup>23</sup>, formulando diversamente il ricorso<sup>24</sup>. L'obiettivo della Regione ricorrente pare però essere soprattutto quello di ottenere il pieno riconoscimento del fondamento dell'autonomia valdostana nei decreti legislativi prestatutari del 1945-1946<sup>25</sup>; obiettivo al cui tono costituzionale ben si addice il ricorso al giudice delle leggi.

### 3. L'autogoverno valdostano.

Nel dispositivo della sent. n. 225 del 2019, l'annullamento *in parte qua* del d.m. 16 febbraio 2018 discende quindi dalla dichiarazione che «non spettava allo Stato (...) adottare il d.m. (...) nelle parti espressamente riferite alla Camera valdostana». Ora, detta dichiarazione non sembra basarsi letteralmente sullo Statuto della Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, che non contiene alcuna esplicita attribuzione a quest'ultima di competenze aventi espressamente a oggetto la Camera di commercio. Il che trova conferma *a contrario* dalla comparazione con lo Statuto trentino-altoatesino che all'art. 4, co. 1, n. 8 attribuisce alla Regione competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento delle Camere di commercio», dalla quale discende, *ex art.* 16, co. 1 St., la titolarità delle corrispondenti funzioni amministrative (così Corte cost., sent. n. 273 del 2007, punto 3. *in diritto*)<sup>26</sup>. In mancanza di tale previsione, le altre Regioni ad autonomia speciale non dispongono di analoghe competenze, come osserva la Corte costituzionale nella sent. n. 29 del 2016, relativa alla Sicilia (punto 3.1. *in diritto*)<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Vedi il recente caso speculare dell'impugnazione da parte dello Stato dinanzi al T.A.R. Marche dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale marchigiana 25 febbraio 2020, n. 1 (si vedano le osservazioni di G. DI COSIMO, G. MENEGUS, *La gestione dell'emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: il caso Marche*, in *BioLaw Journal* 2020, 2, 3-4, al sito *internet* [www.rivista.biodiritto.org](http://www.rivista.biodiritto.org)).

<sup>24</sup> Si veda G. BERTI, *Conflitto di attribuzione e giudizio amministrativo*, in questa *Rivista* 1977, 232.

<sup>25</sup> Indicazioni in tal senso sono ricavabili dalla precedente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 38 del 2003), ma nella sentenza che qui si commenta il riconoscimento si realizza compiutamente, in quanto (come meglio si vedrà *infra*, al par. 4), lo Statuto valdostano non menziona mai la Camera di commercio, mentre all'art. 44, co. 1 dispone l'attribuzione al Presidente della Regione di alcune funzioni prefettizie, quelle relative al «mantenimento dell'ordine pubblico».

<sup>26</sup> Con la sent. n. 273 del 2007, la Corte costituzionale risolve a favore della Regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* un conflitto intersoggettivo dalla stessa instaurato nei confronti dello Stato e originato da un decreto ministeriale volto a limitare le assunzioni del personale a tempo indeterminato nelle Camere di commercio (nella Regione stessa, per ciò che rileva nel giudizio).

<sup>27</sup> Un orientamento analogo venne assunto dalla Corte costituzionale relativamente al Friuli Venezia Giulia nella sent. n. 65 del 1982 (punto 3. *in diritto*). Peraltro il giudice delle

Le conclusioni cui giunge la Corte costituzionale nella sent. n. 225 del 2019 si basano piuttosto sulla disciplina legislativa introdotta in Valle d'Aosta durante il periodo transitorio<sup>28</sup>, nel biennio 1945-1946. È noto che nell'immediato secondo dopoguerra, in Valle d'Aosta si manifestarono diffusi propositi secessionisti, pericolosamente intrecciati agli orientamenti favorevoli all'annessione alla Francia, resi più minacciosi dalla presenza delle truppe francesi di occupazione, stanziate sino al luglio 1945 nella Valle, sottoposta fino al 1 gennaio 1946 al Governo militare alleato<sup>29</sup>. In tali difficili frangenti, il governo Parri non rimase insensibile alle

---

leggi sembrava far salva la disciplina legislativa regionale del personale delle Camere di commercio friulano-giuliane, oggetto del ricorso statale – più che sulla base delle competenze legislative primarie statutariamente spettante alla Regione in materia di «agricoltura», «industria e commercio» e «artigianato» (art. 4. co. 1, nn. 2, 6 e 7 St.), da un lato, e delle relative norme di attuazione, dall'altro (le une e le altre attentamente ricostruite dal giudice delle leggi, al punto 3. *in diritto*) – in forza della constatazione del carattere (allora) «lacunoso e per diversi aspetti provvisorio» della disciplina statale delle Camere di commercio, in quanto non aveva avuto seguito l'adozione di un «successivo decreto legislativo» contenente «le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio», preannunciata quasi quarant'anni prima, all'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 che aveva ricostituito queste ultime; impegno ribadito, e sino ad allora disatteso, dall'art. 64, co. 2 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (punto 4. *in diritto*). Quasi che, secondo la Corte costituzionale, la disciplina regionale potesse porsi come cedevole, in attesa della preannunciata legislazione statale, con un curioso ribaltamento del tradizionale schema “disciplina legislativa statale cedevole-successiva legislazione regionale”, elaborato con riferimento alle norme di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente (sulle norme statali cedevoli si veda F. BENELLI, *La competenza concorrente*, in R. BIN, G. FALCON (a cura di), *Diritto regionale*, Bologna, il Mulino, 2012, 235-236). È peraltro agevole constatare che le considerazioni svolte al punto 4. *in diritto* della sent. n. 65 non possono essere riproposte successivamente alla l. n. 580 del 1993 che ha reso la disciplina statale delle Camere di commercio tutt'altro che lacunosa.

<sup>28</sup> Così viene definito (*ex multis* V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, vol. I, *Introduzione al diritto costituzionale italiano*, 2 ed., Padova, Cedam, 1970, p. 119 e F. CUOCOLO, *Istituzioni di diritto pubblico*, 12 ed., Milano, Giuffrè, 2003, p. 177) il lasso di tempo intercorrente fra la caduta del regime fascista (25 luglio 1943) e l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1 gennaio 1948).

<sup>29</sup> Vedi R. LOUVIN, *Il profilo storico-istituzionale dell'ordinamento valdostano*, in P. COSTANZO, R. LOUVIN, L. TRUCCO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, Torino, Giappichelli, 2020, 16-17. Un indizio della particolare condizione geopolitica valdostana al momento dell'adozione dei decreti legislativi del 1945 (vedi poco oltre nel testo) è rintracciabile all'art. 23 d.lgs.lgt. n. 545 e all'art. 6 d.lgs.lgt. n. 546, contenenti la medesima condizione sospensiva dell'efficacia del decreto stesso che «entra in vigore alla data della restituzione della Provincia di Aosta



richieste autonomistiche formulate dai sostenitori locali, guidati da Federico Chabod, dell'autonomia della Valle nell'ambito di un rinnovato Stato italiano<sup>30</sup>. L'autonomia valdostana è stata così fondata<sup>31</sup> e disciplinata dai decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1945, n. 545 e n. 546, l'uno relativo all'«Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta» e l'altro ad «Agevolazioni di ordine economico e tributario a favore della Valle d'Aosta», adottati dal governo Parri. Il quadro autonomistico disegnato nel periodo transitorio venne completato dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, 15 novembre 1946, n. 355 e 23 dicembre 1946, n. 532, adottati dal governo De Gasperi II e rispettivamente disciplinanti l'«Ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle d'Aosta ed istituzione nella Valle stessa di una Sovrintendenza agli studi», l'«Ordinamento degli Uffici di conciliazione della Valle d'Aosta» e la «Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi».

Per quel che qui maggiormente interessa, i decreti legislativi del 1945-1946, ora menzionati, esprimono una concezione di autogoverno, di matrice anglosassone<sup>32</sup>, in base alla quale in Valle d'Aosta «il sistema della sostituzione di organi e uffici regionali ai preesistenti uffici decentrati dello Stato fu realizzato coerentemente»<sup>33</sup>. La sostituzione così integralmente attuata costituisce una peculiarità valdostana, probabilmente favorita dalla stessa ridotta dimensione territoriale della Valle che consente «un esperimento di autogoverno difficilmente riproducibile in altre parti dell'ordinamento»<sup>34</sup>. La circostanza che la dimensione territoriale sia assimilabile a quella provinciale costituisce un altro elemento che facilita l'autogoverno<sup>35</sup>, in

---

all'amministrazione del Governo italiano, od anche anteriormente, se ciò sarà disposto dal Governo militare alleato».

<sup>30</sup> Si veda P. CARROZZA, *Legge cost. n.4/1948*, in *Commentario alla Costituzione* 1995, 404-405.

<sup>31</sup> Così i decreti legislativi in discorso «si presentano (...) come autenticamente fondativi del successivo regime di autonomia regionale» (R. LOUVIN, *I decreti luogotenenziali per la Valle d'Aosta del 1945: fra rottura e transizione costituzionale*, in D. ROCCA (a cura di) *I decreti luogotenenziali del 1945*, Aosta, Stylos, 2007, 150).

<sup>32</sup> Confronta P. CARROZZA, *Legge cost. n.4/1948*, cit., 415.

<sup>33</sup> Corte cost., sent. n. 38 del 2003, punto 3. *in diritto*.

<sup>34</sup> G.F. FERRARI, *Valle d'Aosta*, in questa *Rivista* 2011, 878.

<sup>35</sup> Il che forse contribuisce a spiegare la scarsa fortuna di tale concezione di autogoverno in Sicilia, rimasta sostanzialmente nella sola lettera di alcune disposizioni dello Statuto, pur ad essa «ispirato» (Corte cost., sent. n. 38 del 2003, punto 3. *in diritto*). Può richiamarsi in particolare l'art. 31, co. 1 St. Sic. che affida al Presidente della Regione il «mantenimento dell'ordine pubblico» (in analogia all'art. 44, co. 1 St. V.d'A., su cui si veda *infra* par. 4) «a mezzo della polizia di Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale». In proposito, si rammenti la recente proposta della Giunta regionale siciliana di attuare l'art. 31 St., tradottasi nell'approvazione, il 26

quanto gli organi decentrati dello Stato e gli enti comunque ad esso riconducibili, che vengono sostituiti da quelli valdostani, operano su un territorio coincidente con ciascuna Provincia<sup>36</sup>, tipica circoscrizione amministrativa statale secondo il modello francese, introdotto nel nostro paese sin dall'unificazione nazionale, per il tramite della monarchia sabauda (legge Regno di Sardegna 23 ottobre 1859, n. 3702)<sup>37</sup>. Non per nulla, nei decreti legislativi del 1945-1946 non si ragiona mai di Regione, ma di «Valle d'Aosta» costituita in «Circoscrizione autonoma» (art. 1, co. 1 d.lgs.lgt. n. 545 del 1945)<sup>38</sup>. La Regione seguirà: prevista dapprima dagli artt. 116 e 131 Cost. e subito dopo istituita dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, mediante la quale l'Assemblea costituente ne adotta lo Statuto, *ex XVII*, co. 1 disp.trans.fin. Cost.

#### 4. Il fondamento prestatutario dell'autonomia valdostana.

La Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non viene quindi costruita sul nulla, ma edificata su preesistenti solide fondamenta, corrispondenti ai decreti legislativi del 1945-1946 che lo Statuto presuppone. Tanto è vero che gli organi statali decentrati e gli enti a base territoriale provinciale riconducibili allo Stato, soppressi dai decreti legislativi in discorso, non sono stati ricostituiti successivamente all'entrata in vigore dello Statuto speciale; anzi, le funzioni di tali organi ed enti hanno continuato ad essere pacificamente esercitate dagli organi valdostani cui i decreti legislativi del 1945-1946 le avevano trasferite. Altrimenti detto, «il riconoscimento di una prerogativa pre-statutaria si stabilizza così nel tempo mediante una ininterrotta non contestazione della regola che la attribuisce»<sup>39</sup>. Il che è avvenuto sia quando lo Statuto riprende in parte le previsioni dei decreti legislativi del 1945-1946 sia quando, più frequentemente, non le riprende per nulla.

---

marzo 2020, di uno «Schema di norma di attuazione dell'art. 31 dello Statuto della Regione Siciliana», da sottoporre alla Commissione paritetica (vedi A. MORELLI, *Quel che resta della specialità nello stato di emergenza (e non solo). La proposta di attuazione dell'art. 31 dello Statuto siciliano*, in *Diritti regionali* 2020, 1, 544, al sito internet [www.dirittiregionali.it](http://www.dirittiregionali.it)).

<sup>36</sup> Nella Provincia di Aosta, soppressa dall'art. 1, co. 2 d.lgs.lgt. n. 545 del 1945, gli organi decentrati dello Stato avevano ovviamente sede nel capoluogo; quest'ultimo rimane tale, con riferimento alla contestualmente istituita Circoscrizione autonoma «Valle d'Aosta» (art. 1, co. 1), privata, rispetto alla precedente Provincia, dei Comuni del Canavese, aggregati alla Provincia di Torino (art. 1, co. 2).

<sup>37</sup> Vedi G.C. DE MARTIN, *Un ente strategico, ancorché misconosciuto: la Provincia*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, Giuffrè, 2010, 32-33.

<sup>38</sup> Vedi *supra* nt. 36.

<sup>39</sup> G. DEMURO, *Regolamenti di delegificazione e «sostanza» delle norme di attuazione*, in *Giurisprudenza costituzionale* 2003, 247.

Quanto alla prima ipotesi, può rammentarsi l'attribuzione del «mantenimento dell'ordine pubblico» al Presidente della Regione (art. 44, co. 1 St.) che nella logica del compiuto autogoverno valdostano presuppone la soppressione dell'organo prefettizio, in conseguenza della quale tutte le sue funzioni sono state attribuite, *ex art.* 4, co. 1 d.lgs.lgt. n. 545 del 1945, all'organo regionale «dotato dei poteri di rappresentanza della Valle»<sup>40</sup>, identificato dapprima nel Presidente del Consiglio della Valle, quindi nel Presidente della Giunta, ridenominato Presidente della Regione dall'art. 2, co. 1, lett. *a* legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Quanto alla seconda ipotesi, essa si attaglia anche al caso oggetto della sentenza che qui si commenta: a fronte del silenzio sul punto del successivo Statuto regionale valdostano che non nomina mai la Camera di commercio, va rammentato che «la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Aosta è soppressa» dall'art. 11, co. 1 d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946 e conseguentemente i suoi «compiti» sono «assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale» (co. 2)<sup>41</sup>; di conseguenza la Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* era ed è «direttamente titolare delle stesse attribuzioni degli enti camerali» (Corte cost., sent. n. 225 del 2019, punto 9. *in diritto*). L'afasia dello Statuto valdostano non implica affatto che, successivamente alla sua entrata in vigore, sia risorta la Camera di commercio; in tal senso, se mai ve ne fosse bisogno, militano gli oltre settant'anni di disciplina valdostana del settore, mai contestata dallo Stato: dal Comitato valdostano di collaborazione per il commercio, l'industria e l'agricoltura, istituito con deliberazione del Consiglio della Valle 13 marzo 1947, n. 54, alla già menzionata Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, istituita dalla l.reg. V.d'A. n. 7 del 2002, non impugnata dallo Stato.

D'altra parte, se si accedesse alla ricostruzione secondo cui soltanto le disposizioni dei decreti legislativi del 1945-1946 riprodotte nello Statuto valdostano trovano applicazione in Valle d'Aosta, argomentando *ab absurdo* si arriverebbe alla conclusione che tuttora esiste la Provincia di Aosta, soppressa dall'art. 1, co. 2 d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 e (proprio per tale ragione, secondo la tesi qui sostenuta) mai menzionata nello Statuto valdostano. Al riguardo, può rammentarsi che la denegata ricostruzione, forse presente in filigrana in una risalente pronuncia del giudice delle leggi (sent. n. 40 del 1961)<sup>42</sup>, sembra (ri)proposta all'Avvocatura dello Stato nell'ambito del conflitto intersoggettivo che

---

<sup>40</sup> Corte cost., sent. n. 38 del 2001, punto 3. *in diritto*.

<sup>41</sup> Si veda R. BARBAGALLO, *La Regione Valle d'Aosta*, 7 ed., Milano, Giuffrè, 2002, 11.

<sup>42</sup> Laddove, al punto 2. *in diritto*, la Corte costituzionale non interpreta l'art. 43, co. 2 St. V.d'A., relativo allo scioglimento dei Consigli dei Comuni, alla luce dell'art. 7, co.1 d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 che attribuisce al Consiglio della Valle «lo scioglimento delle amministrazioni comunali, per gravi motivi di ordine pubblico».

conduce alla sent. n. 38 del 2003. La difesa erariale sostiene infatti che il relativo giudizio possa essere sì definito sulla base del d.lgs.lgt. n. 545 del 1945, ma con riferimento alle sole «parti in cui il decreto luogotenenziale contiene disposizioni espressamente recepite dallo Statuto» (sent. n. 38 del 2003, punto 2. *in fatto* che riassume le argomentazioni dell'Avvocatura). Tuttavia la Corte respinge l'argomento ora richiamato, considerando irrilevante nella definizione del giudizio sul conflitto intersoggettivo la circostanza che «lo Statuto speciale non riprende espressamente e integralmente tutti i contenuti del decreto n. 545 del 1945» (punto 3. *in diritto*). Anzi, a ben vedere, tale decreto va «considerato tuttora vigente per le sue parti non espressamente disciplinate dallo Statuto speciale»<sup>43</sup>.

I decreti legislativi del 1945-1946 sono «documenti normativi di cui a torto si vorrebbe riservare lo studio ai soli storici»<sup>44</sup>. Essi si radicano nel passato, ma vigono tuttora. Al riguardo, possiamo concentrare la nostra attenzione sul d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946 che, come si è visto, all'art. 11 ha soppresso la Camera di commercio di Aosta, trasferendone le funzioni alla Valle d'Aosta. In tal modo, il decreto n. 532 ha reso vana – come ha stabilito la sent. n. 225 che qui si commenta – la pretesa dello Stato di disciplinare col d.m. 16 febbraio 2018 la Camera valdostana di cui alla l.reg. V.d'A. n. 7 del 2002, che costituisce semplicemente «un apposito ente per l'espletamento dei compiti trasferiti all'amministrazione valdostana»<sup>45</sup>, istituito dal legislatore regionale avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 15 d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946<sup>46</sup>. Il che non implica affatto la ricostituzione di una Camera di commercio di Aosta soggetta alla disciplina statale. Come osserva il giudice delle leggi, la Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* nel prevedere che la Camera valdostana «è collegata alle Camere di commercio italiane ed europee e agli enti che ne rappresentano gli interessi» (art. 1, co. 3 l.reg. V.d'A. n. 7 del 2002), ne ha voluto anzi sottolineare «la posizione di separatezza (...) rispetto al sistema camerale nazionale» (sent. n. 225 del 2019, punto 9.1. *in diritto*).

Il decreto n. 532 trova il proprio fondamento nell'ordinamento precostituzionale: più specificamente, come risulta dalla sua premessa, viene adottato in base al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151

---

<sup>43</sup> P. LUCAT, *Le politiche produttive e del lavoro*, in P. COSTANZO, R. LOUVIN, L. TRUCCO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale*, cit., 429.

<sup>44</sup> R. LOUVIN, *I decreti luogotenenziali*, cit., 159.

<sup>45</sup> P. LUCAT, *Le politiche produttive*, cit., 434. Si rammenti al riguardo che l'art. 1, co. 1 l.reg. V.d'A. n. 7 del 2002 prevede che la Camera valdostana «esercita in Valle d'Aosta le funzioni assunte dalla Regione stessa ai sensi dell'art. 11 d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946».

<sup>46</sup> Secondo cui «qualora i servizi per l'industria, il commercio e l'agricoltura della Valle d'Aosta vengano in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente, il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta assegnato alla Valle sarà devoluto al predetto ente».

(cosiddetta Costituzione provvisoria) e al decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98<sup>47</sup>. Ma il decreto n. 532 vive anche nel nuovo ordinamento repubblicano, nell'ambito del quale venne sottoposto «a ratifica del nuovo Parlamento», come previsto dall'art. 6 d.lgs.lgt. n. 98 del 1946: l'art. 1 legge 17 aprile 1956, n. 561 ne dispose infatti la ratifica<sup>48</sup>.

La permanente vigenza dei decreti del 1945-1946 contenenti «norme di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta» in genere<sup>49</sup> e del d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946 in specie, trova conferma nel decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320: apparentemente, uno dei tanti decreti legislativi di attuazione degli Statuti regionali speciali; in realtà, il primo atto relativo alla Regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* pienamente riconducibile a tale categoria di decreti legislativi, in quanto inaugura la serie di norme di attuazione dello Statuto valdostano adottate con la procedura della Commissione paritetica, abituale nella altre quattro Regioni ad autonomia speciale ma introdotta invece poco prima in Valle d'Aosta. Com'è noto, soltanto con l'art. 3 legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 viene inserito nello Statuto valdostano l'art. 48-*bis*, ai sensi del quale le norme di attuazione dello stesso sono emanate con decreti legislativi, i cui «schemi» vengono «elaborati da una Commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale»<sup>50</sup>. Proprio in quanto primo atto scaturito dalla neoistituita fonte sulla produzione ora richiamata, il d.lgs. n. 320 del 1994, oltre a contenere numerose norme di attuazione, procede a organizzarne complessivamente il sistema, disponendo che quelle allora vigenti, adottate con altri procedimenti legislativi, possano essere modificate «solo con il procedimento di cui all'art. 48-*bis* St. V.d'A.» (art. 1 d.lgs. n. 320). Di per sé, la disposizione ora riportata potrebbe apparire pleonastica, in quanto il mutamento delle «norme sulla produzione giuridica in senso stretto» delle norme di attuazione, se non incide sulla validità formale delle norme di attuazione vigenti, richiede necessariamente

---

<sup>47</sup> Più specificamente, l'art. 4 d.l.lgt. n. 151 prevedeva che «finché non sarà eletto il nuovo Parlamento» la funzione legislativa sarebbe stata esercitata mediante decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei ministri e «sanzionati e promulgati dal Luogotenente generale del Regno». Ai sensi dell'art. 2 d.lgs.lgt. n. 98, dopo il *referendum* istituzionale del 2 giugno 1946 le funzioni del Luogotenente generale del Regno (nel frattempo divenuto Re d'Italia) furono assunte dal Capo provvisorio dello Stato.

<sup>48</sup> Si veda G. AMATO, *Decreto legislativo luogotenenziale*, in *Enciclopedia del Diritto*, XI, 1962, 877.

<sup>49</sup> Nel dettaglio, si tratta del d.lgs.lgt. n. 545 del 1945, del d.lgs.C.p.S. n. 365 del 1946 e, appunto, del d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946.

<sup>50</sup> Sulle modalità di attuazione dello Statuto valdostano anteriormente alla legge cost. n. 2 del 1993 sia consentito rinviare a M. COSULICH, *Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia speciale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 48-51.

l'applicazione del nuovo procedimento per la loro modifica; in altre parole, si tratta semplicemente di applicare il principio *tempus regit actum*<sup>51</sup>.

Ma il rilevato pleonasma non sussiste con riferimento a decreti legislativi contenenti norme di per sé non riconducibili al novero di quelle di attuazione<sup>52</sup>, ma, nonostante ciò, inseriti dall'art. 1 d.lgs. n. 320 nell'elenco degli atti modificabili soltanto con la procedura *ex art. 48-bis St. V.d'A.* Come si accennava, si tratta dei decreti legislativi del 1945-1946 che trasferiscono funzioni alla Valle d'Aosta<sup>53</sup> e in particolare, per quel che qui maggiormente interessa, del d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946. I decreti legislativi in discorso non possono logicamente contenere norme di attuazione dello Statuto speciale valdostano, in quanto anteriori ad esso. Occorre dunque interrogarsi sulle ragioni che hanno indotto il d.lgs. n. 320 a prevedere che il loro «procedimento di modifica» venisse «irrigidito» (come letteralmente si esprime la sent. n. 225 del 2019, punto 9.2. *in diritto*). Al riguardo, può osservarsi che in tal modo i citati decreti legislativi del 1945-1946 entrano anche formalmente a far parte di quello che si potrebbe definire il blocco statutario valdostano, includente sia lo Statuto speciale sia le norme di attuazione sia gli atti legislativi ad esse assimilati perché sottoposti allo stesso procedimento di modifica.

Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 38 del 2003, punto 4. *in diritto*) potrebbe osservarsi che buona parte della disciplina contenuta nei decreti legislativi prestatutari menzionati all'art. 1 d.lgs. n. 320 del 1994, «non essendo stata integralmente trasfusa nello Statuto», è suscettibile di essere modificata senza ricorrere al procedimento di revisione statutaria (art. 50 St. V.d'A.), ma seguendo il procedimento di adozione delle norme di attuazione di cui all'art. 48-*bis* St. In particolare, la constatazione ora proposta può riferirsi al d.lgs.C.p.S. n. 532 del 1946 e alla soppressione della Camera di commercio di Aosta da esso operata. Apparentemente, il decreto n. 532 è dunque assoggettato a un procedimento di modifica meno aggravato di quello previsto per revisionare le disposizioni formalmente contenute nello Statuto valdostano. Va però rammentato che il procedimento di revisione statutaria può essere portato a termine dallo Stato anche a prescindere dalla volontà della Regione che, nel caso di «iniziativa

<sup>51</sup> Confronta R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè, 1998, 172.

<sup>52</sup> Tanto è vero che l'art. 1 d.lgs. n. 320 del 1994, pur rubricato «Modifiche alle norme di attuazione», non le definisce come tali, richiamandole piuttosto quali «norme di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta».

<sup>53</sup> Nonché dell'«ordinamento finanziario della Regione» sino ad allora disciplinato «con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale» (art. 50, co. 5 St. V.d'A.). Sul punto, anche con riferimento al mancato coordinamento dell'art. 1 d.lgs. n. 320 del 1994 con la disposizione statutaria ora citata, vedi R. BALDUZZI, D. PARIS, *La specialità che c'è, ma non si vede. La sanità nelle Regioni a Statuto speciale*, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), *Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, 462-463.

governativa o parlamentare», vi partecipa soltanto con il parere del Consiglio regionale (art. 50, co. 3 St. V.d'A.), Il procedimento di adozione delle norme di attuazione – e di modifica del d.lgs.lgt. n. 532 del 1946, come si è visto – sembra invece richiedere il consenso regionale, in quanto le norme adottate *ex art. 48-bis* St. «rivestono un carattere “concordato”, configurando un vero e proprio “accordo normativo” fra lo Stato e la Regione raggiunto in una sede tecnico-politica: la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta»<sup>54</sup>. Altrimenti e riassuntivamente detto, per quanto paradossale possa apparire, senza il consenso regionale può modificarsi lo Statuto speciale ma non il decreto n. 532, come pure gli altri decreti del 1945-1946 menzionati dall'art. 1 d.lgs. n. 320 del 1994 e perciò stesso sottratti alla disponibilità del solo Stato<sup>55</sup>.

Il carattere paradossale dell'affermazione ora proposta si attenua peraltro notevolmente se si rammenta che tali decreti legislativi preesistevano allo Statuto valdostano che si è innestato sulla situazione normativa da essi prodotta. Situazione normativa fondante l'autonomia valdostana e che lo Statuto speciale presuppone; perciò essa non può venir meno, e neppure essere modificata, senza il consenso regionale espresso in Commissione paritetica. *A fortiori*, naturalmente, tale situazione normativa non può essere alterata dal d.m. 16 febbraio 2018, vale a dire da «un atto fonte secondario, inidoneo (...) a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-*bis* dello Statuto speciale» (sent. n. 225 del 2019, punto 10. *in diritto*). D'altra parte lo Stato avrebbe potuto evitare di incorrere nella censura espressa dalla Corte costituzionale se soltanto l'estensore del d.m. avesse redatto gli allegati, contenenti i menzionati illegittimi riferimenti alla Camera valdostana, senza dimenticarsi dell'art. 8, co. 3 dello stesso d.m., secondo cui le disposizioni di quest'ultimo «sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative

---

<sup>54</sup> R. LOUVIN, *Gli strumenti di raccordo esterno: i rapporti con lo Stato e con le altre Regioni*, in P. COSTANZO, R. LOUVIN, L. TRUCCO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale*, cit., 251.

<sup>55</sup> La considerazione ora svolta non si presta invece a essere estesa alle norme di attuazione in senso stretto, in quanto la revisione dello Statuto di per sé fa venir meno, a prescindere dal consenso regionale, le disposizioni legislative che attuavano il precedente testo statutario. Infatti l'«intrinseca natura» delle norme di attuazione fa sì che «esse siano destinate a spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano o integrano. Con la caducazione o la modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono pertanto a perdere efficacia» (Corte cost., sent. n. 34 del 1974, punto 2. *in diritto*, relativamente al passaggio dallo Statuto trentino-altoatesino del 1948 a quello del 1972; *adde* ord. n. 270 del 1974 e sent. n. 7 del 1977). Ma appunto i decreti del 1945-1946 non attuano lo Statuto valdostano e dunque non paiono risentire delle vicende della sua eventuale revisione.

norme di attuazione»; clausola di salvaguardia di per sé più che sufficiente a escludere la Camera valdostana dal novero degli enti disciplinati dal d.m. 16 febbraio 2018.